



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice DE MONTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 OTTOBRE 2013

Modifica dell’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, in materia di condominio degli edifici

ONOREVOLI SENATORI. - L'ultimo comma dell'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, così come sostituito dall'articolo 18, comma 1, della legge 11 dicembre 2012, n. 220, dispone, relativamente alle unità immobiliari in condominio che «chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto». Si tratta di disposizione che richiede una formalità inadeguata per eccesso e per difetto. Per eccesso in quanto, quando il trasferimento o la costituzione siano stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenti-

cata, in luogo della copia autentica sarebbe sufficiente una dichiarazione rilasciata dal notaio rogante o autenticante contenente gli estremi del titolo che ha dato luogo al trasferimento o alla costituzione del diritto, i dati identificativi del dante causa e dell'avente causa e i dati catastali della o delle unità immobiliari oggetto del negozio; e per difetto, in quanto la documentazione spesso non di agevole lettura che dà luogo ad un trasferimento o ad una costituzione di diritto per successione potrebbe essere parimenti sostituita da analoga certificazione notarile. Vi propongo, pertanto, onorevoli colleghi, di integrare in tale senso l'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 63, ultimo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «ovvero dichiarazione notarile indicante il titolo del trasferimento o della costituzione del diritto, gli estremi catastali delle unità immobiliari e i dati identificativi dei soggetti danti causa e dei soggetti aventi causa».

